

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3905

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, MACERATINI, BUCCIERO, BATTAGLIA, PONTONE, MANTICA, MAGGI, RECCIA, MARRI, PEDRIZZI, SPECCHIA, CASTELLANI Carla, CAMPUS, COZZOLINO, CURTO, BORNACIN, PACE BONATESTA, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, PELLICINI, MONTELEONE, SILIQUINI, TURINI, DEMASI, MEDURI, MAGLIOCCHETTI, RAGNO, PALOMBO, MULAS, FLORINO, DE CORATO, DEMASI, CUSIMANO, COLLINO e SERVELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1999

Modifica dell’articolo 124 del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - Da ormai qualche tempo si registra, quale principale argomento di dibattito sulla giustizia, non solo fra gli «addetti ai lavori», ma - via via nel tempo - anche tra i cittadini, quello della reale statura assunta dal nuovo processo penale, così come voluto dall'ultima legge di riforma organica dello stesso.

Con tale riforma venne abbandonato il rito cosiddetto «inquisitorio», da sempre radicato nel nostro sistema processuale, in favore del rito «accusatorio», la cui più significativa specialità è rappresentata dalla tendenziale parità tra accusa e difesa.

Da più parti tuttavia è detto (*rectius*, lamentato), che il processo di riforma non ha in realtà mai abbandonato la fase meramente teorica, per trovare concreta e corretta attuazione nella quotidianità degli scenari processuali, e che si tratta, insomma, di una riforma «*in vitro*».

Il presente disegno di legge non vuole alimentare nessuna polemica in tale direzione, tant'è che è volutamente omessa - anche nella presente relazione - qualsiasi analisi delle cause che hanno determinato il fenomeno, secondo alcuni da essenzialmente attribuirsi alla Corte costituzionale e secondo altri al legislatore stesso, avendo entrambi - con le sentenze e con nuove leggi - progressivamente smontato «pezzo a pezzo» la nuova modalità processuale uscita dalla riforma, di fatto rendendo del tutto vana la stessa.

Il proposito di modifica legislativa qui praticato ha, infatti, una portata assai minore e, pur rappresentando oggettivamente un ulteriore progresso verso la piena attuazione (anche solo dal punto di vista strettamente concettuale) dei principi del rito accusatorio, ha contenuto ugualmente fruibile in ogni anche diverso contesto.

Il rito accusatorio presuppone - come sopra si diceva - una tendenziale parità tra accusa e difesa, ma invero tale principio già trova una limitazione nel fatto che, al momento della riforma, non fu provveduto - come ora ci si pone a fare - all'aggiornamento dell'articolo 124 del codice di procedura penale, che - nella vigente formulazione - sancisce l'esclusione del difensore dai soggetti cui la legge prescrive l'obbligo di osservanza delle norme processuali.

È del tutto evidente che ciò, se da un lato ha consentito per il difensore - ma peraltro solo apparentemente - un minor vincolo nei confronti del rispetto delle norme processuali, dall'altro ha tuttavia contribuito ad emarginare lo stesso (non foss'altro che dal punto di vista della parità concettuale) dal contesto del procedimento, relegandolo ad una figura quasi da comprimario.

Quel che si vuol dire è, in altre parole, che l'esclusione dei difensori dai soggetti tributari dei doveri previsti dall'articolo 124 del codice di procedura penale non solo non ha granchè risparmiato gli stessi da un certo tipo di regola di condotta (ed è ovvio che così sia e debba essere), ma ha soprattutto determinato che - in capo al difensore stesso - non si realizzasse, quantomeno in questo caso, il compiuto principio, secondo cui chi è soggetto di doveri è, conseguentemente, titolare di diritti.

Orbene, la novellazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (che ha esteso - almeno in teoria, come sopra si diceva - le possibilità di inchieste difensive), oltre che il doveroso adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria in tema di «giusto processo» (che non può non prevedere il diritto del difensore di interrogare colui che accusa), impongono l'inserimento - a pieno tito-

lo - del difensore, tra i destinatari dell'obbligo di cui al modificando articolo 124 del codice di procedura penale.

A tale nuova previsione deve peraltro conseguire l'obbligo dei consigli forensi di esercitare la prescritta vigilanza, non solo per finalità disciplinari, ma anche al fine di rafforzare il ruolo «pubblico» del difensore ed evitare quegli eventuali scadimenti di professionalità che, peraltro non di rado, hanno prodotto seri danni all'immagine degli esercenti la professione forense, oltre che alla funzionalità ed economicità dei processi, del cui corretto svolgimento anche il difensore deve essere dunque chiamato a responsabile interprete a pieno titolo.

Illustrati le finalità e gli obbiettivi della proposta di legge, non sembra esservi - invero - necessità di soffermarsi con particolari spiegazioni del suo specifico contenuto, giacchè l'articolato - peraltro contenuto in due sole norme, una delle quali destinata a

stabilire l'immediata entrata in vigore della legge - non comporta alcuna difficoltà di lettura.

Si aggiunge, pertanto e a completamento della presente relazione introduttiva, solo il testo attualmente vigente dell'articolo 124 del codice di procedura penale, in modo da consentirne la diretta comparazione con quello che si propone di adottare.

Il testo attuale dell'articolo 124 del codice di procedura penale è dunque il seguente: «Art. 124. - (*Obbligo di osservanza delle norme processuali*). - 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 124
del codice di procedura penale)*

1. L'articolo 124 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 124. - *(Obbligo di osservanza delle norme processuali)*. - 1. I magistrati, i difensori, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

2. I dirigenti degli uffici ed i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.